

STUDIO PICCO

CONSULENZA TRIBUTARIA – DEL LAVORO – REVISIONE CONTABILE

Associazione professionale

16121 Genova, Piazza della Vittoria 7/14 TEL 010592750 010591418 FAX 010561437

e-mail: reception@studiopicco.com

Codice fiscale e partita Iva 01177950993

Genova, 21 gennaio 2015.

CIRCOLARE N. 7/2015

Gestione separata INPS: gli aumenti dal 1° gennaio 2015

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, in **assenza di provvedimenti sul punto da parte della L. 190/2014** (legge di stabilità 2015), per effetto di quanto stabilito dall'art. 1 co. 79 della L. 247/2007 e successive modificazioni, **l'aliquota contributiva previdenziale** (di finanziamento e di compito) **applicabile nel 2015:** *i) agli iscritti alla Gestione separata INPS assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie o titolari di pensione, passa dal 22% al 23,50%*; *ii) ai lavoratori a progetto, ai collaboratori coordinati e continuativi, agli associati in partecipazione, ai lavoratori autonomi occasionali e ai venditori a domicilio, iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non pensionati, passa dal 28% al 30%* (cui va aggiunto il contributo dello 0,72% a titolo assistenziale); *iii) ai professionisti "senza Cassa", iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non pensionati, passa dal 27% al 30%* (cui va aggiunto, anche in tal caso, il contributo dello 0,72% a titolo assistenziale). Con riguardo alla **decorrenza dell'obbligo contributivo** in argomento è bene rammentare che, in virtù del principio di "cassa allargata" ex art. 51, comma 1 del TUIR, **l'aumento non riguarderà – continuando ad applicarsi le "vecchie" aliquote del 22% o del 28,72% – i compensi dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014, se corrisposti fino al 12 gennaio 2015 compreso**. Per tutti gli altri iscritti, i cui redditi non siano assimilati al lavoro dipendente, **le nuove misure scatteranno, per contro, con riferimento ai compensi percepiti sin dal 1° gennaio del 2015, anche se relativi ad anni precedenti.**

Premessa

Le aliquote contributive previdenziali applicabili agli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335 sono soggette, a decorrenza dal 01.01.2015, ad un ulteriore e considerevole incremento: sono interessati dall'incremento delle aliquote contributive **tutti gli iscritti alla**

suddetta Gestione, sia quelli **assicurati anche presso altre forme previdenziali** obbligatorie o **titolari di pensione** che quelli iscritti **alla sola Gestione separata e non pensionati** (ivi compresi, nell'ambito di tale categoria, i c.d. professionisti "senza Cassa").

Chi è obbligato ad iscriversi alla gestione separata

Sono tenuti all'iscrizione alla **Gestione separata INPS ex L. 335/95**, in particolare, **le seguenti tipologie di lavoratori**.

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA	
Collaboratori coordinati e continuativi	Ricorre l'obbligo di iscrizione nel caso di rapporti di collaborazione a progetto .
Venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali	Ricorre l'obbligo di iscrizione nel caso di collaborazione occasionale (rapporti di collaborazione con compenso non superiore a € 5.000 e durata complessiva non eccedente 30 giorni, per anno e committente) . L'obbligo contributivo sussiste soltanto a decorrere dal momento in cui i compensi percepiti nell'anno (1.1 – 31.12), in relazione ad un unico rapporto o ad una pluralità di rapporti, superano il limite di € 5.000 (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta).
Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro	Non sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata i seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"> → che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro); → che apportano capitale e lavoro il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale; → che apportano esclusivamente lavoro, iscritti ad un Albo professionale; → imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d'impresa.

Ai fini della contribuzione dovuta, **detti soggetti vengono distinti in due macro categorie:**

- **soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali** obbligatorie o pensionati;
- **soggetti iscritti alla Gestione separata** che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati

OSSERVA

Per i **soggetti provvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza, il DL n. 98/2011, ha individuato, inoltre, gli obblighi contributivi alla Gestione separata INPS**. In particolare:

- i **soggetti già pensionati**, se continuano a svolgere l'attività professionale il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un Albo, sono tenuti al versamento del contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza. Detti soggetti sono esclusi dall'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS;

→ sono obbligati alla **contribuzione alla Gestione separata INPS i soggetti che svolgono un'attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale** ed i soggetti che, pur svolgendo un'attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa (per disposizione statutaria o per scelta).

Aliquote contributive applicabili per il 2015

Le aliquote contributive applicabili per il 2015 agli iscritti alla Gestione separata INPS risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.

TABELLA RIEPILOGATIVA – ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA				
Soggetti iscritto		Aliquota 2013	Aliquota 2014	Aliquota 2015
Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria		20%	22%	23,5%
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	Titolare di partita IVA	27,72%	27,72%	30,00 (+0,72%)
	Non titolare di partita IVA	27,72%	28,72%	30,00% (+0,72%)

Con riferimento alla **categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati**, resta fermo, l'obbligo di versare un contributo aggiuntivo a titolo assistenziale.

OSSERVA

Il **contributo in parola**, come evidenziato nella tabella, **pari allo 0,72 %**, è sostanzialmente finalizzato **al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall'INPS**, ove ne ricorrano i presupposti (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare).

Ripartizione dell'onere contributivo

Nulla cambia, invece, per quanto concerne la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente. Infatti, le aliquote applicabili per il 2015 seguono le vigenti regole di ripartizione dell'onere contributivo, come di seguito riepilogate.

Tipologia di lavoratore	Ripartizione onere contributivo
Lavoratori a progetto , collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali e venditori a domicilio	Nei confronti di detti soggetti, i contributi dovuti sono ripartiti: → per 1/3 , a carico del lavoratore; → per i restanti 2/3 , a carico del committente.
Associati in partecipazione (con apporto di solo lavoro)	Nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro , l'onere contributivo è ripartito: → per il 45% , a carico dell'associato; → per il restante 55% , a carico dell'associante.

Pertanto, per il 2015 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella

Tipologia di contribuente	Contribuzione totale	Quota a carico del lavoratore o associato	Quota a carico del committente o associante
Lavoratori a progetto , collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali e venditori a domicilio	Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria	23,50%	7,83%
	Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	30,72%	10,24%
Associati in partecipazione (con apporto di solo lavoro)	Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria	23,50%	10,575%
	Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	30,72%	13,824%

OSSERVA

Per i liberi professionisti "senza Cassa", è confermata la **facoltà di rivalsa nei confronti del committente e nella misura del 4% dei compensi lordi.**

Decorrenza

Come anticipato in premessa, l'aumento contributivo sopra descritto decorre dall'1.1.2015.

Tipologia di lavoratore	Decorrenza
Lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi	In virtù del c.d. principio di "cassa allargata", le "vecchie" aliquote contributive del 22% e del 28,72% rimangono applicabili in relazione ai compensi riferiti a prestazioni effettuate entro il 31.12.2014 e corrisposti fino al 12.1.2015 compreso.
Compensi corrisposti agli altri iscritti alla gestione separata (associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, professionisti senza Cassa di previdenza di categoria)	Nei confronti di tali soggetti, non opera il suddetto principio di "cassa allargata" sicché le nuove aliquote del 23,50% e del 30,72% si applicano già con riferimento ai compensi corrisposti dall'1.1.2015: → anche se relativi ad anni precedenti; → ferma restando , per i lavoratori autonomi occasionali e i venditori a domicilio, la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione.

A disposizione per dubbi o chiarimenti.

Cordiali saluti.

STUDIO PICCO
